



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

**AL DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE nq di datore di lavoro ex TU
Sicurezza dei lavoratori**

AL MEDICO COMPETENTE

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

E, per conoscenza

**AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO IV – RELAZIONI SINDACALI**

OGGETTO: Richiesta somministrazione tamponi gratuiti per sorveglianza sanitaria contro il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ex art.18 c.1 lettera d, nonché ex art. 15 co. 2, D.Lgs. 81/2008.

Come noto, con l'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", è stato disposto che fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle pubbliche amministrazioni è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Ebbene, visto l'art. 18, co. 1, lett. d), D. Lgs 81/08, secondo cui "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono...<omissis>... fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente";

Visto l'art. 74, co. 1, del D. Lgs 81/08, secondo cui "Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, **nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo**";

Potendosi ben considerare i tamponi Covid-19 assimilabili ai DPI, così come previsto dall'art. 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di "Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione", che ha proceduto a normare il credito d'imposta delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 al 30% per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19;



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

Considerato che non sussiste allo stato attuale un obbligo di sottoposizione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e non potendo in nessun caso comportare le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro, oneri finanziari per i lavoratori, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Alla luce del recente caso di positività di dipendente vaccinato, verificatosi presso il 1° Archivio Generale di codesta Direzione Centrale della Polizia Criminale, la scrivente O.S.

C H I E D E

a codesta Amministrazione di approntare misure organizzative idonee all'effettuazione di **tamponi gratuiti antigenici o molecolari o salivari utili al conseguimento della certificazione verde COVID-19 con cadenza prevista dalle vigenti norme, per TUTTI i lavoratori, al fine di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminando il rischio di trasmissione dell'infezione.**

Tale richiesta riveste carattere di urgenza, a fronte del recente rialzo dei contagi avvenuto in concomitanza con il rientro in presenza negli uffici della Pubblica Amministrazione sul territorio nazionale e con l'emergere di nuove e insidiose varianti del COVID 19.

Inoltre il rafforzamento del sistema di screening esteso indistintamente a tutto il personale, insieme alla osservanza dei protocolli di sicurezza, rappresenterebbe reale e unica garanzia di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro ed eviterebbe nel contempo qualsiasi forma di **discriminazione, diretta o indiretta**, di persone che per motivi medici, per categoria di appartenenza, per mancata opportunità o per scelta, non sono vaccinate, così come peraltro indicato dal Regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, pubblicato nella G.U. dell'Unione Europea L211 del 15 giugno 2021.

Si resta in attesa di sollecito riscontro al fine di conoscere le modalità con le quali l'Amministrazione intende organizzare i suddetti test per i lavoratori.

Roma, 4 novembre 2021.

**p/USB PI - Coordinamento Ministero Interno
(F. GIGLIANI - B. STIRPARO)**